



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

N. 6272/2019 R.G.

collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mario Montanaro	Presidente
dott.ssa Paola Salmaso	Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti	idice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 17.6.2019 con cui ha impugnato il provvedimento
del 2.11.2018 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Verona, ed ha chiesto sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento
della protezione internazionale nella forma dello *status* di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria
ovvero ancora il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5 comma 6, 10
comma 4 e 19 comma 1 del d.lgs. 286/1998;

vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

rilevato che con il provvedimento impugnato la domanda svolta è stata rigettata per manifesta
infondatezza;

rilevato che ai sensi dell'art. 35, bis comma lett. c), d.lgs. 25/2008, come modificato dalla legge 47/2017, la
proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato qualora si tratti di provvedimento di rigetto per manifesta
infondatezza ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. b) bis del medesimo d.lgs.;



Accoglimento totale n. cronol. 7447/2019 del 13/09/2019
RG n. 6272/2019 -1

rilevato che l'art. 32 comma 1 lett. b bis del medesimo d.lgs. richiama a sua volta l'art. 28 bis comma 2 lett. a) d.lgs. 25/2008 che prevede che la domanda è manifestamente infondata quanto *“il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251”*;

rilevato che ai sensi dell'art. 35 bis cit. l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere comunque sospesa anche qualora si tratti di ricorso avverso provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza *“quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni”*;

rilevato che il ricorrente ha dedotto in ordine alla sussistenza delle suddette gravi ragioni riferendo dei problemi di salute del padre ed economici della sua famiglia, motivo per il quale lavora in Italia come risulta dalla documentazione lavorativa in atti (ultima busta paga dell'aprile 2019 con retribuzione netta pari ad euro 1.420,00);

ritenuto, pertanto, opportuno sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

dispone che il presente provvedimento venga notificato a cura della Cancelleria unitamente all'istanza di sospensione proposta dal ricorrente al Ministero dell'Interno entro il 26.9.2019;

avvisa il Ministero dell'Interno che entro il termine del 17.10.2019 può depositare note difensive;

avvisa il ricorrente che entro il 31.10.2019 può depositare note di replica;

manda alla Cancelleria di ritrasmettere il presente fascicolo al Giudice designato dott.ssa Diletta Maria Grisanti con urgenza successivamente al termine di cui al periodo precedente per l'eventuale modifica o revoca del presente provvedimento.

Si comunichi al PM e alla parte costituita.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2019

Il Giudice relatore

dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Il Presidente

dott. Mario Montanaro

